

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali/Funzioni Locali, è stato quantificato con determinazione del Responsabile n. 615 del 16/11/2022, esecutiva, sulla base delle linee di indirizzo formulate con D.G.C. n. 128 del 09/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO consolidato anno 2017 – Art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018	74.583,39
Risorse stabili soggette al limite – Art. 67, comma 2, CCNL 2016/2018	535,99
Risorse stabili escluse dal limite – Art. 67, comma 2, CCNL 2016/2018	4.268,19
Risorse variabili soggette al limite	11.854,27
Risorse variabili non soggette al limite	107.335,70
Totale fondo risorse decentrate	198.577,54
di cui totale risorse oggetto di verifica rispetto art. 23 D. Lgs. 75/2017	86.973,65
Decurtazione consolidata – seconda parte art. 9, comma 2bis – D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014)	5.614,34
Riduzione da applicare al fondo per rispetto art. 23 D. Lgs. 75/2017	0,00
Totale finale del fondo sottoposto a certificazione	<u>192.963,20</u>

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stata quantificata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 (unico importo consolidato) in € 74.583,39 alla quale vanno aggiunti:

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi di certezza e stabilità:

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 – Art. 67, comma 2

Descrizione	Importo
Retribuzioni individuali di anzianità - art. 67, comma 2, lettera c)	535,99
Risorse art. 2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 - art. 67, comma 2, lettera d)	0,00
Trattamento accessorio personale trasferito – art. 67, comma 2, lett. e)	0,00
Incremento per riduzioni stabili del fondo dello straordinario - Art. 67, comma 2, lettera g)	0,00
Incremento delle dotazioni organiche - Art. 67, comma 2, lettera h)	0,00

Risorse stabili **non** soggette al limite - CCNL 2016/2018 – Art. 67, comma 2

Descrizione	Importo
Incremento art. 67, comma 2, lett. a) - 83,20 euro a dip.te al 31/12/2015 - dichiarazione congiunta n. 5 (a decorrere dal 31/12/2018) a valere dall'anno 2019	2.246,40
Differenziali progressioni economiche orizzontali - Art. 67, comma 2, lettera b) - dichiarazione congiunta n. 5	1.351,54
RIA CESSATI 2022 (11 mesi + 6 mesi), art. 67, comma 3, lettera d)	670,25

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Risorse variabili soggette al limite

Descrizione	Importo
Sponsor.ni, nuove conv.ni, acc. collaborazione, ecc. - art. 43, L. 449/1997 - art. 67 comma 3, lett. a), se attività ordinariamente rese	0,00
Risparmi da piani di razionalizzazione - art. 67 comma 3 lettera b)	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67, comma 3, lettera c) – ICI*	0,00

Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - Incentivi funzioni tecniche (2016/2017)*	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - avvocatura interna	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001	0,00
Frazione di RIA anno precedente - art. 67 comma 3 lettera d)	0,00
Messi notificatori - art. 67 comma 3 lettera f)	0,00
Risorse personale addetto alle case da gioco - art. 67 comma 3 lettera g)	0,00
Fino 1,2% del monte salari dell'anno 1997 - art. 67 comma 3 lettera h)	3.854,27
Obiettivi del piano della performance - art. 67 comma 3 lettera i)* ¹	8.000,00
Trattamento accessorio personale trasferito in corso anno - art. 67 comma 3 lettera k)	0,00

* somme soggette alla ripartizione sulla base di regolamenti interni all'Ente

*¹ turnazione polizia locale (obiettivi di mantenimento)

Risorse variabili **non** soggette al limite

Descrizione	Importo
Economie fondo anno precedente - art. 68 comma 1 - solo provenienti da parte stabile (art. 67 comma 1 e comma 2)	0,00
Economie fondo straordinario confluite - art. 67 comma 3 lettera e)	3.029,70
Sponsor.ni, nuove conv.ni, acc. collaborazione, ecc. - art. 43, l. 449/1997 - art. 67 co. 3 lett. a) - attività non ordinariamente rese	0,00
Risparmi da piani di razionalizzazione - art. 67 comma 3 lettera b) - corte dei conti sez autonomie n. 34/2016	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - progettazioni interne D.lgs. 163/2006	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - avvocatura interna	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 (dal 2018)*	90.611,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - art. 53 comma 7 del d.lgs. 165/2001	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - quote di progettazione ad esaurimento	0,00
Specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - ISTAT	13.695,00
Risorse stanziare da regioni e città metropolitane - art. 67 comma 3 lettera j)	0,00

* somme soggette alla ripartizione sulla base di regolamenti interni all'Ente

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Decurtazione consolidata - seconda parte art. 9 comma 2bis d.l. 78/2010 (per gli anni 2011/2014)	5.614,34
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 4 del d.l. 16/2014)	0,00
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001)	0,00
Altre decurtazioni	0,00
Totale riduzioni	5.614,34

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO consolidato anno 2017 – Art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018	74.583,39
Risorse stabili – art. 67, comma 2, CCNL 2016/2018	4.268,19
Risorse variabili	119.189,97
Totale fondo risorse decentrate	198.577,54
di cui totale risorse oggetto di verifica rispetto art. 23 D. Lgs. 75/2017	86.973,65
Decurtazione consolidata – seconda parte art. 9, comma 2bis – D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014)	5.614,34
Riduzione da applicare al fondo per rispetto art. 23 D. Lgs. 75/2017	0,00
Totale finale del fondo sottoposto a certificazione	<u>192.963,20</u>
VERIFICA TETTO ART. 23 C. 2 D. LGS. 75/2017	

Totale fondo 2016 esclusi importi non soggetti a limite*	86.973,65
Totale fondo 2022 esclusi importi non soggetti a limite*	86.973,65
Riduzione da applicare ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017	0,00
Totale fondo 2022 decurtato dalla riduzione ai sensi art. 23 c. 2 D.L. 75/2017	86.973,65
Totale Fondo sottoposto a certificazione	192.963,20

* I limiti riportati nella tabella ricomprendono l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001. L'importo di tali risorse è quantificato in Euro 1.131,62, giusta determinazione n. 1001 del 30/12/2019.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 104.306,00 per specifiche disposizioni di legge - art. 67, comma 3, lettera c) – € 90.611,00 per incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 (anno 2022) e € 13.695,00 per compensi Istat, escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € **48.199,64** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	12.452,54
Progressioni orizzontali	35.747,10
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	/
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	/
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	/
Altro	/
Totale	48.199,64

Le suddette somme sono effetto di disposizioni dei CCNL relativamente a indennità di comparto e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi Euro 144.763,56 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno* ¹	8.000,00
Indennità condizioni lavoro	900,00
Indennità di maneggio valori	0,00
Indennità di funzione (art. 56 sexies)	
Indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 – quinquies comma 1)	
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 – quinquies comma 2) (Anagrafe)	600,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)* ²	90.611,00
Compensi Istat	13.695,00
Nuove progressioni economiche anno 2021	5.600,00
Premi correlati alla performance	25.357,56
Altro	0,00

*¹ finanziato ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i)

*² somme soggette alla ripartizione sulla base di regolamenti interni all'Ente (progettazioni)

Si prevede che nel caso di economie dei fondi assegnati e finanziati con risorse stabili vadano a rimpinguare il fondo produttività sempre nel limite delle risorse stabili disponibili.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	48.199,64
Somme regolate dal contratto	144.763,56
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	192.963,20

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 90.611,00 per specifiche disposizioni di legge - art. 67, comma 3, lettera c) – per incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 (anno 2022), escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 ed € 13.695,00 per compensi Istat, escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 73.773,23; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 48.199,64, oltre 5.600,00 delle nuove progressioni orizzontali assegnate nell'anno 2022. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione del rispetto dei vincoli:

- ✓ **L'Ente ha rispettato il disposto della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557**, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica);
- ✓ **L'Ente rispetta il disposto dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017** “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede che:
<<2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. >>
- ✓ **L'Ente ha verificato** quanto previsto dall'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. E' stato effettuato il calcolo del limite del trattamento accessorio ai sensi del predetto disposto normativo, tenuto conto delle disposizioni attuative, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, ed è risultato che per l'anno 2022 NON necessita l'adeguamento del limite dell'anno 2016.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per il triennio 2021-2023 la selettività delle progressioni economiche orizzontali è disciplinata dall'art. 15 dell'ipotesi di contratto siglato in data 22/12/2021.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo - Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2022	Anno 2016	Differenza
Risorse stabili	73.773,23	65.507,73	+ 8.265,50
di cui soggette al limite	70.175,29	65.359,31	+ 4.815,98
Risorse variabili	119.189,97	17.485,00	+ 101.704,97
di cui soggette al limite	11.854,27	16.000,00	- 4.145,73
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale	192.963,20	82.992,73	+ 109.970,47
VERIFICA TETTO ART. 23 C. 2 D. LGS. N. 175/2017			
Totale fondo 2016 <i>esclusi importi non soggetti a limite</i>		81.359,31	
Totale fondo 2022 <i>esclusi importi non soggetti a limite</i>	81.359,31		
Riduzione da applicare ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017	0,00	0,00	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	192.963,20	82.992,73	

Relativamente al fondo anno 2016 si ritiene opportuno ricordare quanto segue:

- con determinazione n. 707 del 27/12/2018, oltre a costituire il fondo per le risorse decentrate anno 2018, si è proceduto a rideterminare i fondi degli anni 2016 e 2017, in attuazione della direttiva formulata con D.G.C. n. 158 del 27/12/2018;
- rispetto all'originaria costituzione del fondo per le risorse decentrate e certificato per l'anno 2016, ai fini anche di una corretta verifica dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per gli anni successivi, si precisa che le modifiche hanno interessato voci che non concorrono al limite. Detto limite rimane quindi confermato in Euro 80.227,69.
Precisamente:
 - a) a seguito di una ricognizione delle somme dovute al personale per incentivi funzioni tecniche ai sensi D. Lgs. n. 50/2016, ritenuta necessaria anche per l'avvicendamento del personale apicale del servizio interessato nel corso degli ultimi anni (in particolare 2016-2017-2018), l'importo a detto titolo per l'anno 2016 è risultato pari a 0,00. Pertanto l'importo di Euro 11.661,44 per incentivi funzioni tecniche indicato come risorse sterilizzate – art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 (non soggette al limite), non trovando rispondenza a somme accantonate a tale fine non è stato valorizzato. Si precisa a riguardo che detto valore non è stato oggetto di erogazione/liquidazione al personale eventualmente interessato;
 - b) è stato calcolato l'importo differenziale delle progressioni orizzontali come da CCNL 21/05/2018 in Euro 148,42. Trattandosi di incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, non sono assoggettati al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (delibera n. 19 del 18/10/2018 la Corte dei Conti Autonomie);
- con delibera n. 19 del 18/10/2018 la Corte dei Conti Autonomie ha precisato che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, non sono assoggettati al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- ne consegue che l'importo del fondo anno 2016, ai fini anche della corretta verifica del fondo anno 2018, risultava essere pari ad euro 81.861,11 (anziché 93.374,13), di cui soggetto al limite ai fini della verifica ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 pari ad Euro 80.227,69.
- a seguito di ulteriori precisazioni è stato chiarito che l'inserimento dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 è obbligatorio in quanto

espressamente indicato all'art. 67 del CCNL 21/05/2018. Si è provveduto pertanto a calcolare l'importo in discorso e, decurtato ai sensi della legge 147/2013 e della Legge 208/2015 sulla base delle indicazioni fornite dal MEF-RGS con nota prot. n. 256170/2018 del 13/12/2018 è stato quantificato in Euro 1.131,62. Pertanto il limite del fondo anno 2016 è stato definitivamente fissato in Euro 82.992,73, di cui soggetto al limite ai fini della verifica ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 in Euro 81.359,31. Si evidenzia che la predetta somma di Euro 1.131,62 non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa e precisamente il cap. 38/2, con esclusione delle somme fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 di Euro 90.611,00 per incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 (anno 2022) ed Euro 13.695,00 per compensi Istat, che sono imputate ai capitoli alle quali afferiscono con specifici impegni che ne consentono l'esatta individuazione. Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'Ente ha rispettato il disposto dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 in quanto l'importo del fondo 2022, escluse le somme non soggette al limite, non supera l'importo del fondo 2016.

Il rispetto è attestato da quanto precedentemente meglio dettagliato ed esposto.

Poiché il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, si riferisce *all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*, si precisa che il confronto è stato effettuato non solo sul fondo di produttività, ma anche sulle altre voci che concorrono a detto limite, che si riportano di seguito nei valori alla data del 31/12/2018, invariate rispetto agli anni 2016-2017:

- Fondo lavoro straordinario	Euro	4.800,00;
- Finanziamento Posizione Organizzative:	Euro	58.423,75;
- Maggiorazione della retribuzione di posizione del S.C.:	Euro	0,00.

Nel corso dell'anno 2019, con D.G.C. n. 106 del 26/09/2019, è stato definito l'assetto delle posizioni organizzative di questo Ente, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del CCNL del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018 – del 21/05/2018.

Con il predetto provvedimento è stata disposta l'applicazione dell'art. 11-bis del D.L. 14/12/2018, n. 135, inserito con la legge di conversione 11/02/2019, n. 12, il quale al comma 2 prevede che per i comuni privi di posizioni dirigenziali il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi art. 15, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 21/05/2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. La disponibilità di quote di risparmio assunzionale a tempo indeterminato, correlate ai resti del quinquennio 2014-2018, era pari ad € 10.965,05, esclusi oneri accessori.

L'Ente in attuazione della disposizione suddetta ha destinato l'intera quota al fondo delle posizioni organizzative, che rimane fuori dal limite in discorso, come espressamente previsto dalla norma citata.

Nel corso dell'anno 2022 tutte le voci predette non hanno subito modifiche e/o variazioni rispetto alla situazione descritta

Pertanto gli importi dall'anno 2022 sono confermati come di seguito, garantendo in ogni caso il rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come esposto nella tabella sottoriportata:

- Fondo lavoro straordinario	Euro	4.800,00;
- Finanziamento Posizione Organizzative:	Euro	69.388,80;
- Maggiorazione della retribuzione di posizione del S.C.:	Euro	0,00.

VOCI	ANNO 2016			ANNO 2022		
	<i>Importo totale</i>	<i>Importo soggetto al limite</i>	<i>Importo non soggetto al limite</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo soggetto al limite</i>	<i>Importo non soggetto al limite</i>
Fondo lavoro straordi-nario	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Finanziamento Posizione Organizzative	58.423,75	58.423,75	0,00	69.388,80	58.423,75	10.965,05
Maggiorazione della retribuzione di posizione del S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERIFICA limite all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017		63.223,75			63.223,75	

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si attesta che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2022 trova copertura all'interno del Titolo 1 Macroaggregato 1 e Titolo 1 Macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2022/2024 e.f. 2022.

IL PRESIDENTE DI PARTE PUBBLICA
Responsabile dell'Area Segreteria-Affari Generali
Dott.ssa Lara Santilli

VISTO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
rag. Adriano Freddo